

## Le nuove disposizioni per i lavoratori europei attivi in Svizzera e le possibili conseguenze fiscali

### Presentazione

Il 1.6.2002 è entrato in vigore il trattato sulla libera circolazione della manodopera tra Svizzera e UE. Alcune disposizioni del trattato sono entrate in vigore immediatamente, ad esempio quelle riguardanti il permesso di dimora per i "senza attività", e altre negli anni seguenti.

Dal 1.6.2007 anche le ultime limitazioni riguardanti i contingenti e la fascia di frontiera saranno abolite.

Si apre quindi un nuovo scenario per il mercato del lavoro svizzero e in particolare per quello ticinese. La nozione di frontaliere prevista negli ordinamenti fiscali italo-svizzeri rimane salvaguardata. Tuttavia nel trattato tra Svizzera e UE sulla libera circolazione delle persone è prevista una nozione più ampia e liberale che certamente non mancherà di influenzare quella contenuta nell'accordo sui frontalieri.

Nel marzo di quest'anno è stata modificata la convenzione tra la Svizzera e l'Austria che stabilisce un ristorno del 12.5% a carico della Svizzera per i lavoratori dipendenti residenti in Austria e attivi in Svizzera. Sulla base di questi nuovi elementi sembra indispensabile rivedere l'accordo fiscale dei frontalieri del 1974.

E' infatti ipotizzabile una massiccia riduzione del ristorno delle imposte a favore dell'Italia a carico del Ticino, Grigioni e Vallese, attualmente pari al 38,8%. Deve essere anche adeguatamente considerata la necessità di inserire la reciprocità del ristorno a carico dell'Italia. Ciò verrebbe a risolvere la situazione di alcuni Comuni ticinesi nella cui giurisdizione sono residenti numerose persone che esercitano un'attività lucrativa a Campione d'Italia. Si pensa qui soprattutto ai Comuni di Melide, Bissone, Maroggia, Melano, Arogno, Rovio, Capolago e Riva S. Vitale che attualmente non possono prelevare nessuna imposta a carico di queste persone.

A tal fine sarà esaminato anche il recente messaggio del Governo del marzo 2007, sulla Convenzione tra Campione d'Italia e il Canton Ticino.

### Relatori

- *Marco Bernasconi*, professore SUPSI, docente USI e professore a contratto di diritto tributario internazionale all'Università Bocconi di Milano
- *Attilio Cometta*, giurista, capo della Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Dipartimento delle istituzioni
- *Donatella Ferrari*, docente SUPSI, Master of Advanced Studies in Tax Law
- *Libero Malandra*, capo dell'Ufficio della manodopera estera, Dipartimento delle finanze e dell'economia
- *Andrea Manzitti*, avvocato, responsabile del Centro di competenze tributarie SUPSI e professore a contratto di diritto tributario all'Università Bocconi di Milano

Iscrizione da spedire a: SUPSI, DSAS, MDT, Palazzo E, CH-6928 Manno

fax +41 (0)58 666 61 21

### FC 06/07 DT 065.5

## Le nuove disposizioni per i lavoratori europei attivi in Svizzera e le possibili conseguenze fiscali

### Mi iscrivo

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ Professione \_\_\_\_\_

Attinenza (per stranieri luogo di nascita) \_\_\_\_\_ Data di nascita \_\_\_\_\_

Indicare l'indirizzo per l'invio delle comunicazioni e l'addebito della tassa di iscrizione:

Azienda/Ente \_\_\_\_\_ Via, N. \_\_\_\_\_

NAP, Luogo \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

Preferenza invio schede informative tramite posta elettronica

Studente USI/SUPSI \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

## Programma

- L'accordo fiscale sui frontalieri tra Italia e Svizzera:
  - è ancora giustificato il ristorno dell'imposta a carico del Ticino in favore dell'Italia?
  - l'esempio del recente accordo sull'imposizione dei lavoratori dipendenti tra Austria e Svizzera
  - il caso particolare riguardante i rapporti tra Campione d'Italia e i Comuni svizzeri limitrofi (esame del recente messaggio del Consiglio di Stato)

*Marco Bernasconi; Donatella Ferrari*

- Le principali modifiche dal 1. giugno 2007 nell'ambito degli Accordi sulla libera circolazione delle persone fisiche e possibili influenze sul mercato del lavoro

*Attilio Cometta*

*Libero Malandra*

- La tassazione delle persone dipendenti residenti in Italia, nella fascia di frontiera e negli altri Comuni italiani, attive in Svizzera. Esenzioni fiscali, base imponibile convenzionale e credito d'imposta.

*Andrea Manzitti*

## Destinatari

Avvocati, fiduciari, funzionari di banca e di assicurazioni

## Data

Lunedì 7 maggio 2007

## Orario

Dalle 14.00 alle 17.30

## Luogo

Aula La Grande, Stabile Le Gerre (Entrata A), Manno

## Costo

CHF 350.–

## Iscrizioni

Entro il 30 aprile 2007

## Informazioni

SUPSI, Centro di Competenze Tributarie, Palazzo E, CH-6928 Manno

tel. +41 (0)58 666 61 22, fax +41 (0)58 666 61 21

[diritto.tributario@supsi.ch](mailto:diritto.tributario@supsi.ch)

---

## Pagamento

Il pagamento della quota di iscrizione è da versare sul conto bancario della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI):

- dalla Svizzera prima dell'inizio del corso, tramite la polizza che verrà inviata con la conferma di iscrizione;
- dall'estero contestualmente all'iscrizione, con bonifico bancario intestato alla SUPSI presso la Banca dello Stato del Cantone Ticino, CH-6500 Bellinzona, conto 1908678/001.000.001, clearing 764, swift code BSCTCH22, IBAN CH05007641908678C000C. Causale: Titolo del corso.

## Condizioni generali

Per garantire un buon livello qualitativo del corso, la SUPSI fissa un numero minimo e massimo di partecipanti; nell'accettazione, farà stato l'ordine cronologico delle iscrizioni in base al timbro postale o alla data del fax.

Nel caso in cui il numero di partecipanti fosse insufficiente o per eventuali altri motivi, la SUPSI si riserva il diritto di annullare il corso. In tal caso le persone iscritte verranno avvisate tempestivamente e, se avranno già versato la quota di iscrizione, saranno rimborsate.

In caso di rinuncia, ogni partecipante ha diritto a un rimborso parziale (50%) della quota di iscrizione, solo se questa avviene per iscritto una settimana prima dell'inizio del corso. In caso contrario, l'intero importo è dovuto. Chi fosse impossibilitato a partecipare può proporre un'altra persona previa comunicazione alla SUPSI e accettazione da parte del responsabile del corso.

Assicurazione: i partecipanti non sono assicurati dalla SUPSI.

Per eventuali controversie il foro competente è Lugano, che è pure foro esecutivo ai sensi della LEF (Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento). Il diritto applicabile è quello svizzero.